

Gentile contribuente,

L'Agenzia delle Entrate desidera informarLa di alcune circostanze di possibile interesse ai fini della regolarità della Sua posizione fiscale.

Gli operatori finanziari sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a euro 10.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche.

Dalle segnalazioni pervenute risulta che, nel corso del 2008, Lei ha effettuato uno o più dei suddetti movimenti finanziari verso l'estero, per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000.

L'Agenzia delle Entrate Le ricorda che, qualora i trasferimenti in parola abbiano comportato la costituzione o la alimentazione di investimenti o di attività finanziarie all'estero, la legge impone, salvo eccezioni specificamente disciplinate, alcuni importanti adempimenti.

Si tratta in specie degli obblighi di dichiarazione annuale:

- dei redditi di fonte estera soggetti in Italia all'imposta personale sul reddito o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
- degli investimenti e delle attività finanziarie suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia, di importo superiore a 10.000 euro, detenuti al 31 dicembre di ciascun anno, e dei trasferimenti da, verso e sull'estero, di importo superiore a 10.000 euro, che nel corso dell'anno hanno interessato i predetti investimenti (obbligo sussistente anche nel caso in cui, al termine del periodo di imposta, Lei non detenga più gli investimenti medesimi o li detenga per importi non superiori a 10.000 euro).

Qualora venga omessa l'indicazione dei redditi di fonte estera è irrogabile una sanzione compresa tra il 133 ed il 266 per cento della maggiore imposta dovuta (se è omessa la

presentazione della dichiarazione, la sanzione sale ad un importo compreso tra il 160 ed il 320 per cento della maggiore imposta). In caso di omessa indicazione degli investimenti e dei trasferimenti, al di fuori dei casi normativamente previsti di esonero dagli obblighi dichiarativi, è invece irrogabile una sanzione compresa tra il 10 ed il 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati ed è prevista la confisca di beni di corrispondente valore.

Inoltre, in base ad una norma in vigore dallo scorso luglio, gli investimenti e le attività finanziarie non dichiarati, detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sono considerati redditi sottratti a tassazione in Italia e le sanzioni per la omessa indicazione in dichiarazione sono raddoppiate (dal 200 al 400 per cento della maggiore imposta dovuta e, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, dal 240 al 480 per cento della imposta dovuta).

L'Agenzia delle Entrate, nel sottolineare che le attività di controllo sulla detenzione all'estero di investimenti e di attività finanziarie di qualsiasi genere sono state, di recente, fortemente intensificate, ritiene comunque doveroso sviluppare ogni possibile azione volta a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. In tale ottica, La invitiamo quindi a valutare attentamente questa comunicazione e, qualora sia già incorso nelle violazioni sopra evidenziate, a considerare le opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa fiscale, che consentono di ottenere una riduzione delle sanzioni.

**La presente comunicazione, avendo contenuti esclusivamente informativi, non richiede alcuna risposta da parte Sua.** Qualora ritenga di non avere effettuato i trasferimenti verso l'estero sarà tuttavia importante, al fine di verificare la correttezza delle informazioni trasmesse dagli operatori finanziari, che lo segnali quanto prima, per posta ordinaria o elettronica, al seguente indirizzo:

*Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e strategie – Ufficio Basi dati e strumenti di analisi – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d 00145 ROMA – indirizzo e-mail: [dc.acc.ubd.comunicazioni@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.ubd.comunicazioni@agenziaentrate.it).*

Per ogni ulteriore chiarimento sugli obblighi di dichiarazione sopra citati può rivolgersi a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il Direttore dell'Agenzia

Attilio Befera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993